



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

" Disciplina per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l'Italia con obbligo di addebito dell'IVA".

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 34, comma 1 del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50, prorogata dall'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194.

Il Congresso di Stato, sentito il riferimento dell'UO Ufficio Tributario, al fine di contrastare e prevenire operatività anomale ed altresì distorsive nell'interscambio di beni con l'Italia in particolari settori classificati e rivelatisi a rischio, quale quello del commercio di bibite e bevande alcoliche, altresì valutato attentamente di individuare quelle attività che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni, ha ritenuto opportuno e necessario di prevedere una specifica disciplina ai fini Iva con riferimento alle cessioni di specifici beni poste in essere verso l'Italia.

In sostanza con il presente decreto delegato, a partire dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto l'obbligo per gli operatori economici sammarinesi che pongono in essere cessioni di bibite ovvero bevande alcoliche, qualora ricadono in specifiche condizioni, esplicitate all'articolo 1, di effettuare le cessioni verso l'Italia con l'addebito dell'IVA, secondo la modalità previste dall'Accordo d'interscambio ai fini Iva di cui al Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 (v. articolo 7, comma 1).

All'articolo 1 del presente decreto delegato sono definiti gli ambiti applicativi, precisando che gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- i ricavi complessivi annui superano l'ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
- le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l'ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.

Qualora l'operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l'ammontare di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 1 è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli. 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

All'articolo 2 sono state precisate le modalità di calcolo delle condizioni di cui all'articolo 1 esplicitando che le stesse sono calcolate sulla base dell'esercizio in corso e su tutte le tipologie di beni ceduti dagli operatori economici sammarinesi di cui all'articolo 1.

All'articolo 3 è stabilito che la violazione delle disposizioni del presente decreto delegato comporta la revoca ovvero il non riconoscimento del rimborso monofase sulle cessioni all'esportazione da parte dell'Ufficio Tributario.

Infine l'articolo 4 stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 1° gennaio 2025.


IL SEGRETARIO DI STATO
-Marco Gatti-